

DGG.RU/DPPG

Prot. 65 del 14/01/04

Direzione Generale di Gruppo per le Risorse Umane
Direzione Pianificazione e Politiche di Gestione
il Direttore

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Personale e Organizzazione
Trenitalia S.p.A.
Direzione Personale e Organizzazione
Divisione Passeggeri
Personale e Organizzazione
Divisione Trasporto Regionale
Personale e Organizzazione
Divisione Cargo
Personale e Organizzazione
Unità Tecnologie Materiale Rotabile
Personale e Organizzazione
Italferr s.p.A.
Risorse Umane
Ferservizi S.p.A.
Personale e Organizzazione
Servizi di Amministrazione del
Personale

p.c. Direzione Generale di Gruppo per
le Risorse Umane
Direzione Relazioni Industriali
Direzione Legale Lavoro


Oggetto: disciplina contrattuale comporro/aspettativa per malattia e infortunio non
sul lavoro.

Ali. n.3

Con riferimento all'Accordo Nazionale con le OO.SS. del 23.12.2003, punto 2,
d'intesa con la Direzione Relazioni Industriali, vengono fornite le disposizioni che
regolamentano le problematiche in oggetto:

1 COMPORRO

1.1 Il CCNL delle Attività Ferroviarie - art. 26 punto 6 - ha stabilito il diritto alla
conservazione del posto per assenze dovute a malattia del lavoratore
prevedendo periodi di comporro come indicato nella tabella che segue:

 Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Tel +39 06 44103811 - Fax +39 06 44102142
www.fs-on-line.it

Ferrovie dello Stato Spa
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 29.186.479.856,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. e P. Iva n. 06359501201 - R.E.A. n. 962805

<i>Periodo di comporta</i>	<i>Trattamento economico</i>
> 12 mesi (art. 26 punto 6 comma 1)	100% della retribuzione per i primi 9 mesi (272 gg.) 80% della retribuzione per i successivi 3 mesi (93 gg.)
> 15 mesi quando l'ultimo evento morboso al termine del comporta risulti di durata superiore a 40 gg. (art. 26 punto 6 comma 3)	50% della retribuzione per i successivi 3 mesi (93 gg. dopo il 12° mese)
> 30 mesi nei casi di assenza dovuta a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare etc. (art. 26 punto 8)	100% della retribuzione per i primi 18 mesi (548 gg.) 70% per i successivi 12 mesi.

I periodi di cui sopra fanno riferimento ad assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi precedenti l'evento morboso in atto.

1.2 L'accordo nazionale del 23.12.2003 ha stabilito che ai fini del computo dei periodi di comporta maturati nei 36 mesi precedenti l'evento morboso in atto non si computano:

- a) i periodi continuativi di malattia uguali o superiori a 180 e fino a 270 giorni di calendario consunti fino al 31.7.2003
- b) i periodi di malattia, anche frazionati, consunti fino al 31.7.2003 in conseguenza di più patologie croniche o recidivanti o in conseguenza di infortuni non sul lavoro, purchè ciascuno di durata continuativa non inferiore a 10 giorni di calendario e per un periodo cumulato complessivamente non superiore a 270 giorni.

Nei casi di cui alla lettera b) il lavoratore interessato dovrà presentare apposita documentazione sanitaria comprovante che i periodi dei quali si richiede la



non computabilità siano dovuti a più patologie croniche o recidivanti o in conseguenza di infortuni non sul lavoro.

Si rammenta, altresì, che, come stabilito al punto 6, 4° comma, art. 26 CCNL, non sono computabili nei periodi di comporto di cui al precedente punto 1.1 i periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giorni di calendario.

1.3 Modalità operative

Nei casi di cui al punto 1.2 lettera b) il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione come da fac simile allegato 1 al Responsabile del Personale di riferimento, dalla quale risultino i periodi che ritiene rientrano nelle condizioni ivi previste con le relative causali (*indicazione delle patologie croniche o recidivanti ovvero le cause di infortunio non sul lavoro che ne determinarono la fruizione*), corredata della documentazione sanitaria, sottoscritta da medici qualificati, che comprovi la riferibilità dei periodi stessi a patologie croniche o recidivanti ovvero ad infortuni non sul lavoro.

La suddetta dichiarazione dovrà essere presentata:

- a) entro il 31 gennaio 2004, nei casi di malattia in corso alla data dell'1.8.2003 o intervenute successivamente a tale data e fino alla data di presentazione della medesima;
- b) entro 3 giorni dall'inizio del periodo di malattia, per le malattie e gli infortuni non sul lavoro che interverranno a far data dal 1° febbraio 2004.

La documentazione sanitaria a corredo della dichiarazione di cui sopra, dovrà essere invece presentata o contestualmente alla dichiarazione stessa, ovvero:

- c) entro il 20 febbraio 2004, nei casi di malattia in corso alla data dell'1.8.2003 o intervenute successivamente a tale data e fino alla data di presentazione della medesima;
- d) entro 30 giorni dall'inizio del periodo di malattia, per le malattie e gli infortuni non sul lavoro che interverranno a far data dal 1° febbraio 2004.

Qualora la documentazione sanitaria non pervenga al Responsabile del Personale di riferimento nei termini sopra indicati, i periodi di malattia o di infortunio non sul lavoro indicati nella dichiarazione del lavoratore saranno



considerati utili ai fini del calcolo dei periodi di comporta di cui al precedente punto 1.1.

- 1.4 Qualora la richiesta del dipendente venga accolta, le strutture del Personale dovranno rettificare le comunicazioni eventualmente inviate al dipendente stesso in applicazione di quanto previsto alla lettera A della circolare DGG.RU/DPPG n. 1662 del 29.7.2003 ed operare le eventuali regolarizzazioni economiche sul trattamento retributivo tramite Ferservizi.

2. ASPETTATIVA

- 2.1 Il CCNL delle Attività Ferroviarie -art. 26 punto 9 - stabilisce che prima che siano superati i limiti di comporta, il lavoratore perdurando lo stato di malattia, può chiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nella certificazione medica. Qualora l'ultimo evento morboso in atto al termine del comporta risulti di durata superiore a 2 mesi, il periodo di aspettativa sarà elevato fino a 16 mesi.

2.2 Modalità operative

- 2.2.1 Per effetto di quanto concordato con il richiamato accordo del 23.12.2003 per i lavoratori in aspettativa retribuita per motivi di salute alla data del 31.7.2003 che non abbiano ripreso il servizio il 1°8.2003, i periodi di malattia antecedenti il periodo di aspettativa retribuita per motivi di salute non concorrono al computo dei periodi di comporta di cui ai punti 6 e 8 dell'art. 26 CCNL. Tali lavoratori, saranno considerati, pertanto, in posizione di malattia alla data dell'1.8.2003 ed il periodo (antecedente il 1°8.2003) intercorso dalla data di inizio dell'aspettativa retribuita per motivi di salute sarà considerato ai fini del calcolo dei periodi di comporta di cui al precedente punto 1.1.

- 2.2.2 Nel caso il lavoratore alla data dell'1.8.2003 abbia comunque superato il periodo di comporta (15 mesi - 458 gg.) di cui al punto 6, 3° comma, art. 26 CCNL e il medesimo sia tuttora assente dal servizio la struttura del Personale di riferimento dovrà comunicare al dipendente (v. fac simile all. 2):
- a) che a decorrere dall'1.8.2003 sarà considerato in aspettativa non retribuita per motivi di salute e che tale periodo è utile ai fini del



- raggiungimento del limite massimo di 16 mesi previsto al punto 9, 2° comma, art. 26 CCNL;
- b) che per fruire del periodo massimo di aspettativa non retribuita di 16 mesi, in via eccezionale e non oltre il 31 gennaio 2004 dovrà far pervenire alla Società apposita richiesta scritta (all. 3) per la fruizione dell'aspettativa non retribuita per motivi di salute fino al limite massimo di cui sopra, corredata della certificazione medica comprovante la richiesta, come previsto al punto 9, 1° comma, art. 26 CCNL;
 - c) che, in assenza della richiesta di cui alla precedente lettera b) nei termini ivi indicati, la Società potrà risolvere il rapporto di lavoro.

2.2.3 Le strutture del Personale di riferimento dovranno provvedere tramite Ferservizi alle eventuali regolarizzazioni economiche sul trattamento retributivo a seguito dell'applicazione del richiamato accordo del 23.12.2003 e delle disposizioni sopra emanate.

3. EMODIALISI

Si coglie l'occasione per precisare che le assenze connesse a terapie di emodialisi rientrano nella disciplina della malattia. I singoli casi dovranno essere seguiti dai Responsabili del Personale con la massima "attenzione" sia ai fini di agevolare l'effettuazione delle prescritte terapie che ai fini del periodo di comporto.

La presente annulla e sostituisce la precedente lettera prot. DGG.RU/DPPG n. 1662 del 29.7.2003. Si precisa che restano in vigore le modalità operative di cui alla lettera prot. DGG.RU/DPPG n. 2133 del 7.11.2003.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti


Francesco Massaro

Società

Personale e Organizzazione
.....

Con riferimento a quanto previsto al punto 1.3 della circolare DGGRU/DPPG n. 65 del 14 gennaio 2004, il sottoscritto

c.i.d., in servizio presso

dichiara che i sottoindicati periodi di malattia per :

patologie croniche recidivanti infortunio non sul lavoro
consunti prima dell'1.8.2003 rientrano nelle condizioni sopra richiamate e, quindi, chiede
che non siano computati nel calcolo dei periodi di comporta di cui all'art. 26 del CCNL:

punto 6 comma 1° punto 6 comma 3° punto 5°
dal al per
dal al per
dal al per

Ai fini di cui sopra allega (ovvero il sottoscritto si riserva di inviare nei termini indicati nella
sopracitata circolare) la documentazione sanitaria comprovante quanto dichiarato.

Distinti saluti

Data.....
.....

Società
Personale e Organizzazione

Sig.

.....
.....
.....

Con riferimento all'art. 26 del CCNL delle Attività Ferroviarie, all'accordo nazionale del 23.12.2003, punto 2, ed a quanto stabilito al punto 2.3, della circolare DGG.RU/DPPG n. 65 del 14 gennaio 2004, Le comunichiamo che alla data del 1.8.2003 Lei ha superato il periodo di comporto di 15 mesi di cui al 3° comma del punto 6 dell'art. 26 del CCNL. Lei a decorrere dall'1.8.2003 è considerata in aspettativa non retribuita per motivi di salute e tale periodo è utile ai fini del raggiungimento del periodo massimo di aspettativa di 16 mesi di cui al 2° comma del punto 9 dell'art. 26 del CCNL. Per fruire di tale periodo massimo di aspettativa Lei dovrà presentare alla scrivente struttura apposita richiesta scritta entro e non oltre il 31 gennaio 2004. La informiamo che in assenza della suddetta richiesta nel termine indicato, la Società potrà risolvere in qualsiasi momento il Suo rapporto di lavoro.

Distinti saluti

Il Responsabile

Società

Personale e Organizzazione

Con riferimento a quanto previsto al punto 2.3 della circolare DGGRU/DPPG n. 65 del
14 gennaio 2004 il sottoscritto c.i.d.
.....

in servizio presso.....

chiede

di poter fruire del periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute di cui al 2°
comma del punto 9 dell'art. 26 del CCNL.

Al riguardo allega il certificato medico che giustifica la richiesta di cui sopra, ai sensi di
quanto previsto al 1° comma del punto 9 del citato art. 26 CCNL.

Data.....

.....
(firma dell'interessato)